



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 11

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DEL GIUDICE DELLA SEZIONE G.I.P.
DEL TRIBUNALE DI ROMA, PAOLA DI NICOLA

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

14^a seduta: mercoledì 3 luglio 2019

Presidenza della Presidente VALENTE

INDICE

Audizione del giudice della sezione G.I.P. del tribunale di Roma, Paola Di Nicola

PRESIDENTE	Pag. 3, 14, 19 e <i>passim</i>		DI NICOLA	Pag. 3, 14, 16 e <i>passim</i>
MAIORINO (M5S)	16			
UNTERBERGER	18			

Comunicazioni della Presidente

PRESIDENTE	Pag. 21			
----------------------	---------	--	--	--

*Interviene il giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma,
Paola Di Nicola*

I lavori hanno inizio alle ore 10,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che l'audita e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, preciso che sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del giudice della sezione G.I.P. del Tribunale di Roma, Paola Di Nicola, che conosciamo e non ha bisogno di presentazioni.

La ringraziamo perché la sappiamo impegnata non solo da giudice, ma anche – se posso permettermi il termine – da attivista su un terreno che a noi è molto caro, ovvero quello della promozione della cultura del rispetto e della condanna della violenza di genere in modo particolare, di quella maschile sulle donne. La ringraziamo perché nonostante questo doppio ruolo ha trovato il modo di intervenire a questa audizione, che peraltro è stata spostata più volte, in relazione ai lavori del Senato.

DI NICOLA. Vi ringrazio per l'opportunità offertami con questa audizione. La presenza di questa Commissione è una presenza dal punto di vista istituzionale molto importante per i magistrati italiani. Questo lo dico perché, nell'affrontare quotidianamente i reati di violenza contro le donne, c'è bisogno che ci sia un luogo come appunto questo, in cui si possano raccordare e rappresentare anche i limiti che noi rileviamo quotidianamente all'interno delle aule di giustizia. La mia relazione, che quindi con-

segno alla Presidente e a voi commissari e commissarie, è una relazione che si articola in due parti: una parte elaborativa nella quale sostanzialmente rappresento che è bene che voi sappiate che esistono e resistono all'ambito istituzionale, a partire da quello giurisdizionale, radicati stereotipi contro le donne tali da rendere la risposta gravemente inefficace e il fenomeno della violenza maschile ancora sottovalutato e pressoché impunito. Ritengo che sia questo uno dei nodi che rende l'accesso delle donne alla giustizia difficile. Se questo, quindi, è il filo rosso dell'intera relazione, nella quale io riporto specificamente brani di sentenze, di provvedimenti, di richieste di archiviazione di pubblici ministeri, di sentenze di giudici di merito, civili, penali, d'appello e di cassazione, proprio per spiegare come ci sia un problema culturale che va affrontato in ambito istituzionale e giudiziario, allo stesso tempo, nell'ultima parte della mia relazione, rivolgo a voi e propongo delle linee di intervento, proprio in quel clima di leale collaborazione che deve esserci tra le istituzioni. Io partirei proprio da questo, perché eventualmente in relazione alle singole proposte, se ci fossero delle richieste di intervento e di approfondimento, io ovviamente sono a vostra disposizione.

La questione della violenza contro le donne – ci tengo in premessa a rappresentarlo – non riguarda esclusivamente i giudici penali. Al contrario, essa riguarda anche i giudici civili. Questo è molto importante, perché solitamente non viene sottolineato, quantomeno nell'ambito giudiziario non se ne è ancora presa consapevolezza, ma l'ambito della fase dell'affidamento dei figli minorenni, e quindi il momento della separazione e del divorzio, è il momento più delicato e direi pericoloso per la vita delle donne che subiscono violenza. È questo, infatti, il primo atto vero in cui la loro dignità e l'esercizio effettivo di una forma di libertà da un contesto maltrattante si esprime, peraltro dinanzi ad una autorità istituzionale come appunto il giudice minorile o il giudice civile. Dico questo perché, come voi sapete, sulla base dei dati Istat, una donna su tre è vittima di violenza nell'arco della propria vita (questi sono dati che riguardano non solo l'Italia, ma l'Europa e il resto del mondo) e di questo significativo numero soltanto una donna su 10 denuncia la violenza che subisce. Il fenomeno, quindi, è un fenomeno sommerso, che non viene denunciato. Il giudice civile in questa prospettiva è dunque l'unico dinanzi al quale arrivano donne che non intendono denunciare – si badi bene – la violenza che subiscono, ma ritengono che sia quello il momento in cui possono rappresentare ad un'autorità giudiziaria l'esigenza di chiudere quella relazione. Se dunque hanno di fronte un'autorità giudiziaria capace, avvertita, professionalmente e culturalmente attrezzata, l'emersione della violenza all'interno di quel contesto familiare potrebbe avvenire. Se, al contrario, quella autorità giudiziaria, proprio per la specificità del suo intervento, non comprende fino in fondo come si annidino forme di violenza dentro le famiglie, quello è il momento in cui viene suggellato il silenzio definitivo. Mentre di fronte a un giudice penale arriva una donna vittima di violenza che decide di denunciare, anche se poi ritratta, anche se poi ridimensiona, anche se poi attutisce, comunque c'è stato un passaggio di consapevolezza e di presa di

coscienza della violenza vissuta. Di fronte al giudice civile, invece, questo non può e non deve avvenire, perché altrimenti le donne che denunciano la violenza temono di non essere credute. I due capisaldi su cui è quindi importante ragionare sono questi: alle donne vittime di violenza, sia che denuncino, sia che non denuncino, nessuno crede. Quando poi rappresentano ed esprimono la violenza che hanno subito, questa viene ridimensionata innanzitutto da loro stesse. Non è facile prendere consapevolezza della violenza che si subisce. Questo riguarda ciascuna di noi. Immaginate se voi, nel vostro contesto familiare, professionale, sociale, culturale, foste vittima di violenza ad esempio psicologica, che è quella meno denunciata ma più diffusa: nessuna di noi la denuncia. Sono ad esempio le battute, le svalutazioni professionali, i mancati riconoscimenti di competenza, è, nel contesto politico, il blocco rispetto alle candidature femminili, sempre sulla base di argomenti che di solito nulla hanno a che fare con la competenza e la capacità. Questo è importante sotto il profilo culturale, perché ciò che avviene fuori dall'aula di giustizia entra nell'aula di giustizia. Stereotipi e pregiudizi nei confronti delle donne, intesi nel senso di sminuirne la parola quando denunciano la violenza maschile, entrano anche nell'aula attraverso le testimonianze e – ultimo passaggio – attraverso una valutazione dei giudici non pienamente consapevole.

Passo alle proposte per essere più sintetica. Per i giudici civili e minorili nelle separazioni e nei divorzi si pone il problema delle consulenze tecniche d'ufficio in sede di accertamento della capacità genitoriale.

Queste consulenze tecniche vengono svolte come prassi, non sono imposte dal codice civile; fino a qualche anno fa, infatti, non venivano né richieste dalle parti, né espletate dai giudici, perché si rischia di delegare un ruolo importante e istituzionale del giudice, quello di decidere sulla competenza genitoriale. Quando però abbiamo una separazione o un divorzio particolarmente complessi, in cui ad esempio una delle parti denuncia di essere vittima di violenza, allora il carico diventa difficile anche dal punto di vista strettamente tecnico e quindi viene nominato un consulente (di solito uno psicologo), che svolge l'attività di verifica sui vari componenti del nucleo familiare. Cosa accade? Intanto noi ad oggi non abbiamo dei consulenti tecnici d'ufficio che siano specializzati; quindi la prima richiesta e la prima proposta è che venga individuata una specializzazione non solo sul tema degli affidamenti dei minori, ma anche sul tema della violenza domestica e delle sue radici culturali. Poiché – come vi ho detto inizialmente – si tratta di una violenza che in questa sede non emerge e che tutti fanno in modo che non emerga, se abbiamo di fronte uno psicologo o un consulente attrezzati culturalmente rispetto al tema, allora potrebbero farla emergere e potrebbero determinare delle decisioni dei giudici diverse rispetto a quelle che oggi ancora quotidianamente verifichiamo. Aggiungo la necessità che queste consulenze e quindi tutti gli atti dei consulenti rispetto ai singoli soggetti vengano videoregistrati, perché voi probabilmente non sapete che all'interno e nel corso di queste attività ci sono delle forme di vera propria pressione nei confronti dei soggetti che vengono esaminati (o comunque si rischia che vi

siano). Quindi, poiché la consulenza tecnica, per come emerge alla fine, deve essere pulita (mi riferisco al materiale che viene consegnato al giudice), è utile la videoregistrazione. Però direi che innanzitutto va limitato il ricorso alle consulenze tecniche d'ufficio su questo tema e che va onerato il giudice a motivare congruamente e in modo attento e approfondito sulle ragioni. Ma non basta.

Le motivazioni – questa è la mia proposta – devono essere consegnate periodicamente al presidente della corte d'appello, per raccogliere i vari provvedimenti che dispongono le consulenze tecniche, e comunicate al Consiglio superiore della magistratura. È importante che ci sia un percorso di controllo sulle attività giurisdizionali in questo ambito; dovete sapere infatti che, laddove c'è – mi assumo la responsabilità di quello che dico, sulla base della lettura di molti provvedimenti di pubblici ministeri e giudici civili e penali di tutta Italia – un margine di facoltatività o di discrezionalità che riguardi la materia della violenza contro le donne, si rischia che l'interpretazione sia sempre o sia spesso non a tutela delle donne. Lo dico facendovi un esempio molto semplice: c'è una norma che prevede il patrocinio gratuito per le donne vittime di violenza. Voi sapete che c'è un dibattito tra i giudici per cui il gratuito patrocinio non viene accordato? Si ritiene infatti da alcuni che se le donne vittime dei reati previsti dagli articoli 572 e 612-*bis* del codice penale (quelli previsti peraltro dalla Convenzione di Istanbul) hanno un reddito rilevante, non debba essere ammesso il gratuito patrocinio. Vi rappresento quindi che, quando c'è un ambito di discrezionalità, si rischia che questa discrezionalità venga letta in un senso univoco. Ve lo pongo come tema; quando si dice che il giudice «può», si rischia che il giudice «non debba». Lo stesso riguarda il tema degli incidenti probatori, che talvolta vengono richiesti dal pubblico ministero per anticipare la prova e per sentire la donna vittima di violenza immediatamente in un contesto protetto. Poiché la norma lascia uno spazio di valutazione, vi sono provvedimenti di giudici che rigettano la richiesta di incidente probatorio. Il tema è questo: rendere obbligatorio tutto ciò che oggi è solo facoltativo (ho indicato nella mia relazione tutta una serie di passaggi).

Per quanto riguarda la questione dell'alienazione genitoriale, la cosiddetta PAS, sebbene la Corte di cassazione ritenga che essa non debba essere valutata in ambito di affidamento dei minori, ci sono ancora tribunali civili che la riconoscono. Bisogna allora vietare dal punto di vista argomentativo l'alienazione genitoriale, perché dal punto di vista scientifico e giuridico non c'è, non esiste, non ha un'evidenza. Si deve vietare il diritto di visita ai padri maltrattanti, anche quando la violenza è esercitata solo sulla coniuge; ne vediamo tantissimi di questi casi. Il giudice penale emette una misura cautelare nei confronti di un uomo maltrattante e il giudice civile, anche se è a conoscenza dei provvedimenti emessi dal giudice penale, fa venire meno le ragioni della cautela, imponendo il diritto di visita ai minorenni, sebbene questi bambini abbiano assistito alla violenza nei confronti della madre. Ricordo che la violenza cosiddetta assistita è un'aggravante per il codice penale. Nel civile questo non è scritto espres-

samente e dunque avviene che alcuni giudici civili ritengano che la violenza che viene esercitata quotidianamente nei confronti di una madre, tanto da lederne la dignità alla presenza dei minori (ovviamente questo determina delle conseguenze anche in termini educativi), sia del tutto irrilevante in sede di affidamento dei figli. Non mi dilungo su questo; ho riportato dei brani di sentenze, alcune assurde recentemente agli onori della cronaca, dalla cui lettura ho potuto rilevare questi elementi. In esse si dice che la competenza genitoriale è un dato estraneo all'affidamento dei figli (la violenza). Riguardo ai giudici penali, vi rappresento che abbiamo una grossa difficoltà per come si intrecciano le norme, nel senso che non è tutto chiaro e non è tutto limpido ed evidente, per cui sarebbe auspicabile prevedere un autonomo titolo del codice penale e del codice di procedura penale sulla violenza contro le donne. Abbiamo degli interventi di inserimento (singoli inserimenti) che creano confusione e creano quelle interpretazioni che possono determinare le conseguenze di cui vi dicevo.

È necessario creare la fattispecie di femminicidio. Perché lo dico? Questa è una premessa che faccio alla relazione: il nostro Paese è all'avanguardia e ha gli strumenti legislativi per affrontare il tema della violenza. Il tema è quello di calare nell'effettività questi strumenti. Se noi non partiamo dal tema culturale di una preparazione adeguata sotto il profilo dell'eliminazione di stereotipi e pregiudizi di genere rispetto all'autorità giudiziaria e non solo (parlo anche di Polizia, Carabinieri, psicologi, consulenti tecnici d'ufficio, medici del pronto soccorso, eccetera), se nell'intera filiera non inseriamo una formazione adeguata, che consenta di far capire dove si annida il pregiudizio, non solo nei confronti delle donne, ma anche nei confronti degli uomini maltrattanti e violenti, noi potremo anche avere le migliori leggi del mondo (come peraltro le abbiamo), ma purtroppo l'effettività ci porterà in direzione opposta.

Perché ad oggi siamo in grado di applicare l'ergastolo davanti al femminicidio, ma tante volte non si sa cosa esso sia. Prevedere una norma specifica consente di attribuire categorie culturali e giuridiche sulle quali i giudici sono chiamati ad un'attività interpretativa. È quello che si è fatto sull'articolo 416-bis a proposito dell'associazione mafiosa; è stata scritta una norma con il sangue degli uomini e delle donne uccisi dalla mafia, appartenenti alle nostre Istituzioni, a partire dalla politica e a concludere con carabinieri, poliziotti e magistrati, e si è scritto cosa è la mafia. Sono venti anni che ci confrontiamo sul fenomeno mafioso, lo stesso deve avvenire sul femminicidio.

Va resa obbligatoria – e ci auguriamo che ciò avvenga con il codice rosso – la trasmissione al giudice civile o minorile dei provvedimenti che riguardano il giudice penale. Vanno aumentate in modo significativo le pene per tutti i reati di violenza contro le donne. Non è una questione ideologica o securitaria, perché sappiamo bene, da magistrati, che la violenza contro le donne si affronta fuori delle aule di giustizia. Tuttavia, per la ragione che vi spiegavo prima relativa al ridimensionamento del fenomeno, acquisendo e monitorando le sentenze, come io vi propongo di fare, vedrete che esse prevedono sanzioni sempre ai minimi o poco sopra. Bi-

sogna aumentare le sanzioni minime significativamente e non di uno o due anni, perché questo, come sapete perché già lo avete fatto o state ragionando per farlo, incide sulla custodia cautelare.

Non solo. Per quanto riguarda la questione delle attenuanti generiche, il giudizio di equivalenza o di prevalenza è stato eliminato in alcuni casi, ma anche questo riguarda il codice rosso.

C'è poi la questione della sospensione condizionale della pena, che mi interessa molto perché vedo spesso la richiesta di patteggiamenti con sospensione condizionale della pena, in cui sostanzialmente chi ha commesso il reato esce libero senza avere alcun tipo di conseguenza. È necessario allora prevedere che il beneficio della sospensione condizionale della pena sia sottoposto e vincolato ad un congruo risarcimento economico e al divieto di avvicinamento alla persona offesa per un tempo corrispondente a quello della pena. Quindi non vado via libero e senza conseguenze, ma il beneficio che mi viene concesso dallo Stato, perché si ritiene che quella condotta non sarà reiterata, comunque mi vincola rispetto alle mie condotte.

Rendere obbligatorie le misure di sicurezza. Come sapete le misure di sicurezza si applicano quando la pena è stata definitivamente e conclusivamente scontata e consentono, attraverso per esempio la libertà vigilata con prescrizione, che una volta che esco dal carcere e ho scontato con lo Stato la pena che mi è stata comminata, io venga però controllato. Sapete infatti che il rischio, anzi la certezza di recidiva è pari, non dico al 100 per cento, ma all'80 per cento. Si tratta infatti di reati che hanno una natura culturale. È chiaro quindi che verranno reiterati; non si tratta della truffa o del furto, ma di reati che sono dentro la struttura identitaria, dentro la relazione con il genere femminile. Verranno quindi reiterati con un'altra donna, in un'altra relazione.

Rendere obbligatori l'espulsione e l'allontanamento dallo Stato per i cittadini stranieri autori di violenza di genere. Le donne straniere vittime di violenza sono quelle che denunciano meno perché non hanno il supporto di alcun tipo; non hanno supporto familiare, economico, neanche la loro comunità le sostiene. Sono sole e infatti gli unici casi in cui io e i miei colleghi ci troviamo a dover decidere di reati di violenza in cui ci siano donne straniere sono quelli che derivano, ad esempio, dalle denunce degli insegnanti che leggono i temi dei bambini, o da quelle dei medici, dalla denuncia cioè di un contesto sociale che si muove. Cosa accade? Queste donne ridimensionano, rimettono la querela, sono premute dai Paesi di origine in cui hanno parenti che vengono avvicinati e altro. E quindi qual è l'unico vero effettivo strumento di tutela nei loro confronti? È l'espulsione immediata dell'autore della violenza prevista dal codice penale, soltanto però per una pena superiore ai due anni, ed è prevista dalla cosiddetta legge Bossi-Fini. C'è un sistema articolato e, a mio avviso, corretto, attraverso il quale si potrebbe benissimo rendere questa misura, che non viene quasi mai applicata concretamente, una modalità di tutela delle donne.

Si deve vietare qualsiasi comunicazione dal carcere. Voi sapete che le donne vittime di violenza e i loro figli chiedono di comunicare con l'autore delle violenze. Ciò va vietato perché a un mafioso non si consente di parlare con le sue vittime.

Estendere le misure di prevenzione personale anche ai reati di violenza sessuale e ai maltrattamenti. Attualmente la legge le estende solo per gli atti persecutori. Sapete che ogni sei mesi di sanzione c'è una riduzione di quarantacinque giorni? Questo non rende certa la pena per i reati di violenza e, quindi, con le valutazioni che riterrete di fare, sarebbe opportuno escludere da questa riduzione, prevista dall'ordinamento penitenziario, i reati di violenza di genere.

Vorrei inoltre soffermarmi su un altro aspetto. In un caso mi è capitato che una vittima di violenza fosse stata ascoltata otto volte perché quando cambia il giudice, persona fisica, che celebra un processo di violenza relativo, per esempio, a maltrattamenti in famiglia, a *stalking* o altro, per qualsiasi ragione, per un trasferimento, per una maternità, perché si ammala, il nuovo giudice deve riesaminare la persona offesa e i processi ricominciano daccapo. Questo, per esempio, per i reati di mafia e altri reati più gravi non può accadere. Sarebbe allora necessario inserire tutti reati di violenza contro le donne nella fattispecie prevista dall'articolo 190-*bis* del codice di procedura penale.

Vorrei rappresentare un'altra cosa. Nessuno, a mia conoscenza, subisce alcun tipo di conseguenza sotto il profilo quantomeno disciplinare, quando nella filiera della valutazione del rischio, nel caso di violenza, l'esito sia letale. Quando cioè c'è un femminicidio, qualcosa non ha funzionato. Chi non ha funzionato? Nella filiera che va dalla famiglia fino al giudice penale e al giudice civile qualcosa non ha funzionato perché il femminicidio non è un atto che viene commesso da un momento all'altro, un *raptus*, come ci vogliono rappresentare talvolta erroneamente i giornali, ma l'apice di una violenza di cui tutti hanno conoscenza e che tutti, in tutti i passaggi, hanno ridimensionato. Vogliamo inserire illeciti, quantomeno disciplinari, per capire chi ha sbagliato nella valutazione del rischio di questa violenza, che può aver avuto esiti non necessariamente letali, può trattarsi anche di altri esiti; voglio sapere cosa è accaduto e questo voi lo potete fare, ma riguarda il passaggio relativo alle indagini che vi potrebbero spettare secondo la delibera istitutiva.

Ancora, pubblicare *on line* tutte le sentenze penali che vengono emesse in materia di violenza di genere, eliminando i nomi dei soggetti coinvolti, in maniera tale che noi giudici, quando scriviamo, motiviamo e argomentiamo, sappiamo di essere letti, visto che noi pronunciamo anche i nostri argomenti in nome del popolo italiano, e che questo sia possibile per il popolo italiano e questo prescinde dagli strumenti d'impugnazione, perché la magistratura è ricca e ha gli strumenti, attraverso le impugnazioni delle proprie sentenze, per modificare gli argomenti, ma è bene, a mio avviso, che in relazione alla violenza di genere, in cui c'è un sostrato culturale importante, che è inquinato da stereotipi e pregiudizi, vi sia anche un controllo sociale dei nostri argomenti.

Rendere obbligatorio per il personale amministrativo delle procure – questo è importante che voi lo sappiate – il riempimento del campo del genere dell'imputato e della persona offesa nel Sistema informativo della cognizione penale (SICP). Noi abbiamo dei registri informatici in cui, in relazione ad ogni reato, viene aperto, come sapete, un fascicolo e vengono menzionati, indicati e riempiti nel modulo informatico tutti i dati. Qual è l'unico dato che non viene riempito, che pure è presente nel SICP? Quello relativo al genere dell'imputato e della persona offesa, quindi su quel fascicolo il giudice sa tutto tranne questo. Perché? Noi abbiamo un sistema che lo consente, ma il dato non è riempito: vi chiedo di rendere obbligatorio il riempimento del dato. È molto semplice, basta digitare «F» o «M». In questo modo noi e voi potremo sapere in tempo reale i dati che non abbiamo (voi sapete che noi non li abbiamo).

Consentire sempre, per motivi di studio, l'acquisizione presso i tribunali di tutti gli atti giudiziari, anche non definitivi, in materia di violenza di genere, previo oscuramento dei nomi delle parti, perché gran parte delle università all'estero (mi riferisco ad Argentina, Canada, Olanda e Regno Unito) svolgono attività di studio su questo tema della violenza di genere e sugli argomenti che vengono utilizzati dai giudici, mentre in Italia ci sono delle difficoltà da parte delle università, quindi o abbiamo dei capi degli uffici illuminati (come ce ne sono, ovviamente, a partire dal Presidente del tribunale di Roma, di cui mi onoro di fare parte) oppure questi dati non possono essere acquisiti. Per ragioni di studio, è importante che invece questo avvenga.

Rendere obbligatoria per assistenti sociali (gli assistenti sociali sono un punto decisivo), medici, psicologi, consulenti d'ufficio, Forze dell'ordine, avvocati, pubblici ministeri e giudici di tutti i gradi una specifica formazione sulle radici culturali della violenza di genere e sugli stereotipi e sui pregiudizi nei confronti delle donne. Non bastano, quindi, incontri di formazione sulla violenza contro le donne, ma devono essere mirati, perché altrimenti non ne usciremo mai, ve lo dico, perché non riusciamo a vederli gli stereotipi e i pregiudizi. Io mi autodenuncio, ci sono arrivata dopo vent'anni, perché non ce li fanno vedere, è il contesto strutturale, culturale e sociale che non ci consente di vederli, perché li abbiamo introiettati, li facciamo nostri, non li vediamo. C'è quindi bisogno di questo passaggio, che deve essere obbligatorio per tutti. Gli assistenti sociali si occupano di entrare negli appartamenti, nelle case, considerate che gli assistenti sociali sono gli unici che entrano nella casa di una famiglia senza provvedimento di un giudice, senza richieste di perquisizione. Entrano e possono vedere com'è la camera da letto, com'è organizzata la stanza di un bambino, con quali giocattoli gioca con i suoi genitori, possono aprire il frigorifero e vedere cosa mangia, dove mangia, solo loro hanno questo potere straordinario dal punto di vista della lettura dei fatti. Vi rappresento anche, però, che è proprio questo uno degli anelli debolissimi della nostra catena, perché tante volte i giudici civili, i tribunali minorili o noi giudici penali, dobbiamo basarci su queste relazioni di mezza pagina in cui si parla di una madre un po' assente, un po' incapace, di una casa in

disordine, magari semplicemente perché questa donna lavora dalla mattina alla sera per guadagnare, non siamo in grado di avere un prodotto pulito, quindi gli assistenti sociali sono un anello importantissimo e decisivo della catena. Ovviamente vanno formati i formatori, Presidente, perché chi è che forma questi signori e queste signore che appartengono alle istituzioni, a partire da me? Chi ci forma? Chi controlla questa formazione? È importante questo dato, perché è dalla formazione dei formatori e delle formatrici che poi si avvia un percorso virtuoso.

Ancora, creare in tutti i tribunali e in tutte le procure degli osservatori composti da magistrati e da avvocati specializzati nel settore della violenza contro le donne e nello studio del pregiudizio di genere, che verifichino la presenza di pregiudizi giudiziari negli atti di pubblici ministeri e giudici. Negli Stati Uniti tutte le Corti hanno un osservatorio sul pregiudizio giudiziario e razziale e perché? Certo, è un sistema diverso dal nostro, lì ci sono le giurie, ma pensiamo davvero che i giudici ed i pubblici ministeri siano completamente capaci ed avvertiti rispetto al pregiudizio culturale che appartiene a qualsiasi ambito, italiano e internazionale ovviamente? Se voi infatti andate a vedere le sentenze che riguardano violenza di genere contro le donne, che siano violenze sessuali o familiari, trovate che gli argomenti da Nord a Sud e da Est a Ovest del mondo sono sempre gli stessi. Ho riportato infatti, nella prima parte della mia relazione, due relazioni: dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite e di Simone Cusack sui pregiudizi giudiziari. Esistono dei pregiudizi sempre identici nel mondo da cui tutti i giudici del mondo sono attratti, perché come dicevo prima appartengono alla nostra formazione, non è una questione italiana, è una questione mondiale, se fosse italiana sarebbe facile. Sarebbe quindi opportuno creare degli osservatori, con dati omissati, perché non è questione di individuare singole responsabilità del singolo giudice o del singolo pubblico ministero, non ci interessa, ma dobbiamo creare una nuova cultura, una nuova formazione.

Istituire, come dicevo prima, un'apposita Commissione preposta ad accertare le responsabilità nella filiera che conduce ad un femminicidio o a un figlicidio.

Prevedere che il Consiglio superiore della magistratura, in sede di nomina e conferma dei dirigenti degli uffici giudiziari, tenga conto dei concreti risultati acquisiti in tema di violenza di genere e di prassi virtuose assunte in questo settore. Si viene quindi nominati Presidente o procuratore della Repubblica solo se nella propria vita professionale si è acquisita una competenza in questo ambito, perché i nostri uffici giudiziari hanno per la gran parte questo tipo di reati. Ora che torno in ufficio, troverò venti fascicoli, di cui quindici di questo tipo e cinque di altro tipo.

Prevedere che i magistrati nominati ad occuparsi di violenza di genere e di affidamento dei minorenni abbiano una specifica formazione sulle radici culturali del fenomeno e sui pregiudizi giudiziari.

Attualmente noi giudici e pubblici ministeri entriamo nei cosiddetti gruppi specializzati senza che sia previamente richiesta una formazione anticipata sul tema. Noi ci formiamo sul campo: ci confrontiamo ovvia-

mente con dei magistrati più anziani, facciamo delle riunioni, leggiamo e studiamo, ci mancherebbe; però, come dicevo prima, tutto questo non basta.

Bisognerebbe inoltre prevedere che il Ministro della giustizia, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della giustizia, riferisca sui risultati concreti che hanno ottenuto i singoli uffici giudiziari in materia di violenza di genere. Abbiamo i protocolli, le riunioni, gli incontri, la formazione; ma dobbiamo accertare la ricaduta in concreto del fenomeno. Se in un territorio abbiamo il 12 per cento di denunce, in un altro il 50 per cento di denunce e in un altro ancora il 70 per cento di denunce rispetto agli anni precedenti, sarà stato il capo dell'ufficio di quella procura e di quel tribunale ad aver dimostrato straordinario impegno e capacità nell'emersione del fenomeno o no? Lo vogliamo vedere e lo vogliamo dire al Parlamento? Sì, perché voi avete questo ruolo fondamentale.

Sarebbe opportuno prevedere che l'ispettorato del Ministero della giustizia, che svolge delle ispezioni periodiche nei nostri uffici, riferisca sulle attività, sui risultati e sulle prassi dei singoli uffici giudiziari in materia di violenza di genere. I nostri uffici vengono studiati da capo a fondo, ma specificamente su questo punto non sappiamo cosa siamo in grado di fare

In conclusione vi chiedo, visto che avete poteri di indagine sulle condizioni e sulla dimensione del fenomeno della violenza, di accertare le carenze nella capacità di attenzione e di intervento dell'autorità giudiziaria e di tutti i soggetti istituzionali. Svolgete attività di monitoraggio, di controllo e di verifica. Sarebbe importantissimo che voi svolgeste un approfondito studio, anche avvalendovi di esperti internazionali, previa acquisizione presso procure e tribunali, delle nostre sentenze in questa materia, delle nostre ordinanze cautelari, dei provvedimenti in materia di affidamento dei figli in fase di separazione quando una donna ha denunciato violenza, dei provvedimenti con cui alcuni tribunali per i minorenni sospendono la responsabilità genitoriale alle madri che hanno denunciato violenza. Io denuncio la violenza che patisco nel mio nucleo familiare, la violenza a cui assistono o di cui sono vittime i miei figli e talvolta rischio di vedermi sospesa la responsabilità genitoriale. Accertatelo, verificatelo. Andiamo a vedere come vengono accolte all'interno di un ufficio giudiziario le persone offese a causa di questi reati. Attraverso quali corridoi passano, se ci sono delle aule dedicate, se sono obbligate a incontrare l'uomo maltrattante poco prima della loro audizione o se vengono accerchiate ad esempio dai parenti dell'uomo maltrattante.

Poi vi chiedo, sempre sotto il profilo dell'accertamento, dello studio e del monitoraggio, di acquisire le trascrizioni degli esami delle persone offese. Durante una testimonianza viene tutto trascritto (come sta accadendo adesso); vi chiederei, per fare questa operazione di verifica di come avviene l'audizione di una donna vittima di violenza e se venga o meno perpetrata la vittimizzazione secondaria nelle aule di giustizia, di prendere le trascrizioni dei loro esami negli uffici giudiziari.

Suggerisco ancora l'opportunità di svolgere specifici e mirati accertamenti su femminicidi e figlicidi commessi nell'ultimo anno, al fine di verificare se erano state presentate precedentemente delle denunce dalle vittime e quali provvedimenti siano stati adottati dalle forze dell'ordine e dalla magistratura. Vi chiedo di verificare se fossero stati interessati i servizi sociali o altri organismi istituzionali, tra cui il tribunale per i minorenni, e quali provvedimenti ciascuno di questi soggetti ha assunto; se fosse in corso un procedimento di separazione, di divorzio o di affidamento dei minori e quali provvedimenti quei tribunali avessero adottato; se i giudici civili o minorili fossero a conoscenza delle denunce o dei provvedimenti del giudice penale; qual è l'attuale stato del provvedimento, ad esempio se sia in atto una misura cautelare. Vi chiedo infine di verificare qual è la concreta situazione dei figli vittime di femminicidio: a chi sono affidati? Chi se ne prende carico? Come vivono? Quale supporto economico e sociale hanno?

Vi invito inoltre a svolgere specifici e mirati accertamenti sullo stato e l'esito dei procedimenti di femminicidio e figlicidio negli ultimi tre anni, acquisendo anche le sentenze non definitive. Ve lo chiedo proprio alla luce dell'attività della precedente Commissione di inchiesta, che fece un lavoro preziosissimo per noi magistrati. Però io vi chiedo di andare oltre; lì vennero esaminate venti sentenze, ma io vi chiedo di fare un'analisi più approfondita e più ampia, perché voi avete il potere di acquisire questi dati. Acquisendo queste sentenze, potreste verificare il tempo di definizione dei procedimenti, l'applicazione di circostanze attenuanti di qualunque natura e delle relative motivazioni, la pena concretamente irrogata, l'espletamento di una perizia psichiatrica sugli autori per accertare la capacità o meno di intendere e di volere, l'eventuale valutazione del comportamento della vittima e della sua personalità. La precedente Commissione di inchiesta sul femminicidio aveva accertato che nelle sentenze di femminicidio addirittura in alcuni casi non erano neanche indicati il nome della vittima, il suo lavoro e la sua età. C'è infine l'utilizzo di argomenti collegati alla gelosia o a modalità stereotipate di interpretazione della violenza.

Vi invito a verificare gli accertamenti in concreto dei provvedimenti di protezione previsti dal codice civile da parte dei giudici civili. Gran parte delle avvocate e degli avvocati che si occupano di questa materia ci dicono che sono rari i provvedimenti adottati in sede civile. È necessario compiere un monitoraggio sui provvedimenti di sospensione della responsabilità genitoriale delle madri che hanno denunciato violenza. Vi chiedo poi di partecipare a campione alle udienze penali e civili, di verificare se il CSM attualmente in sede di nomina tenga conto dei concreti risultati acquisiti in tema di violenza per le nomine degli uffici direttivi. Concludo con l'accertamento presso il DAP del numero di detenuti in espiazione pena per femminicidi e figlicidi, specificando la pena irrogata.

Vi ringrazio e mi scuso per la lunghezza del mio intervento, ma c'è l'opportunità e la possibilità di creare una rete importante e impietosa. Vi chiedo di essere impietosi davanti alla magistratura e davanti alle altre

istituzioni, perché potete farlo in questa sede. Noi crediamo fortemente nel vostro ruolo.

PRESIDENTE. Ringrazio la giudice De Nicola per le sue parole efficaci, chiare e di stimolo al nostro lavoro. Il problema è che purtroppo, in base alla legge istitutiva, la nostra Commissione rimarrà in carica un anno. Il programma da lei delineato avrebbe bisogno per il suo svolgimento dell'intera legislatura. Ci impegneremo a valutare tante questioni; per fortuna abbiamo già iniziato a fare qualcosa. Ad esempio, per quanto riguarda il monitoraggio delle sentenze, ci stiamo impegnando ad esaminare tutte le sentenze riferite al 2017.

Proviamo a fare tante delle cose dette; qualcuna l'abbiamo già avviata, ma sono davvero tantissime. In ogni caso, gli stimoli emersi dall'audizione sono interessanti e preziosi per il nostro lavoro. La ringraziamo quindi tantissimo della sua esaustiva relazione.

Prima di lasciare la parola ai colleghi che vogliono intervenire, vorrei rivolgerle io una domanda su una questione che mi sta a cuore e che è presente nella relazione. Stiamo pensando di concentrare, come giustamente anche lei ha suggerito, una parte del nostro lavoro, che seguo personalmente, sulla vicenda dei procedimenti civili, sulla storia dell'alienazione e dei consulenti tecnici. Stiamo facendo un importante e prezioso lavoro grazie anche ad alcuni dei nostri consulenti, tra cui Elvira Reale. Su questo terreno la consulente ha molto spesso richiamato la nostra attenzione sulla storia della differenza, che lei ha messo nella relazione, dell'incapacità o comunque della mancanza di attenzione nel corso dei procedimenti giudiziari sulla distinzione tra conflitto e violenza e sulla verbalizzazione della violenza, senza derubricare troppo facilmente il conflitto. Vorrei sapere la sua opinione su questo argomento, visto che sul punto si focalizza anche la nostra attenzione. Personalmente ritengo che il conflitto sia tra pari e la violenza tra dispari. La nostra Commissione si sta orientando sulla preparazione di un questionario da presentare a tutte le 26 corti d'appello e le procure generali, chiedendo loro di guardare nelle sentenze emesse e riscontrare quante volte è stato riconosciuto e verbalizzato il termine violenza e quante il termine conflitto. Un lavoro da svolgere anche nelle consulenze tecniche, perché poi parte tutto dalla consulenza tecnica; è lì che si derubrica tutto a mero conflitto. Non riconoscendo la violenza, si innesta infatti un altro tipo di percorso, a partire dalla storia della responsabilità genitoriale e quindi il rischio di alienazione. Vorrei conoscere il suo punto di vista su questi aspetti.

DI NICOLA. Signor Presidente, desidero intanto rappresentare che la Scuola superiore della magistratura recentemente ha redatto nel corso di tre giorni di studio a Scandicci una *summa* delle questioni collegate al rapporto tra civile, penale e tribunale per i minorenni. Lascerò lo studio per vostra conoscenza, precisando che si tratta di un documento significativo in quanto ha visto l'incontro di centinaia di magistrati. In tale documento la Scuola ha focalizzato l'attenzione sulla differenza tra conflitto e vio-

lenza, rilevando un *deficit* nell'individuazione della differenza. Non si riuscivano cioè ad individuare i parametri idonei a distinguere l'uno dall'altra. È chiaro che, parlando tra di noi, il conflitto riguarda una relazione paritaria e la violenza una condizione non paritaria, in cui essa si esercita dal punto di vista essenzialmente psicologico oltre che fisico, a seguito di un rapporto non paritario tra i coniugi.

Possiamo arrivare alla distinzione soltanto se sappiamo cosa è la violenza. Abbiamo un *deficit* di conoscenza del fenomeno della violenza, non sappiamo cosa essa sia e quindi non siamo in grado, come istituzioni giudiziarie, di distinguere, non abbiamo i parametri giusti. Se avessimo il reato di femminicidio, saremmo già in grado di interpretare e valutare. Allora, per distinguere tra conflitto e violenza, ci servirebbe avere i parametri della violenza perché altrimenti facciamo confusione. I parametri della violenza sono fondati su una conoscenza in fatto perché non si tratta di questioni teoriche, ma concrete, nell'ambito della coppia o del rapporto familiare, dell'attività professionale dei coniugi, del rapporto, delle competenze e delle capacità economiche di ciascuno, di chi si fa carico dell'educazione e dell'attività di gestione dei figli, della formazione culturale dei coniugi. Se voi andate a prendere qualsiasi consulenza tecnica, qualsiasi quesito assegnato ai consulenti tecnici, non c'è alcun riferimento alla condizione di fatto dei genitori. Quindi se io sono una giudice o una cassiera dell'Oviesse può non risultare. È chiaro che in quel rapporto una competenza, una professionalità, una capacità o un'autonomia economica incide e va valutata perché solo in questo modo sono in grado di distinguere il conflitto dalla violenza. Aggiungo che il fatto che le donne e le madri con una qualsiasi difficoltà relazionale o anche fisica, nel senso che non dormono la notte e prendono delle pasticche per dormire, come il 90 per cento della popolazione italiana, è un dato che viene valorizzato dai consulenti. Pensate a voi. Vi si chiede, senza videoregistrazione, cosa prendete per dormire. Se dormite tranquilli. È difficile che una persona vittima di violenza quotidiana, che ha il terrore per i figli, riesca a farsi otto ore di sonno serena e senza prendere nemmeno la valeriana. Queste domande vengono tutte utilizzate, in una logica che non distingue perché non conosce il fenomeno della violenza, per ritenere che quella non sia una madre adeguata.

A cosa serve non distinguere violenza e conflitto? Serve a giustificare la bigenitorialità, arrivando così al fondamento ideologico. Poiché viviamo in un contesto culturale in un cui un padre è comunque un padre e una madre è comunque una madre, dell'interesse superiore del minore, del fatto che il figlio che rispetto a quel padre e a quella madre ha una difficoltà, perché viene picchiato, angariato, sminuito, svalutato o violato, non interessa perché una madre è una madre e un padre è un padre. Bigenitorialità: questo è il tema. Allora se sono in grado di limitare e di sminuire tutto a conflitto, è una questione tra pari che non mi fa cadere sul mito della bigenitorialità; se invece distingo e dico c'è tizio o tizia che esercita violenza, sono costretto a fare i conti con il tema.

MAIORINO (*M5S*). Signor Presidente, avrei due domande che in parte travalicano l'oggetto specifico dell'audizione, ma sono per noi molto importanti e toccano argomenti di cui stiamo cercando di occuparci.

Proprio nell'ottica del superamento degli stereotipi e della necessità di sgretolare gli stereotipi di genere e i pregiudizi, la Commissione o gran parte di essa è interessata ad approfondire l'eventualità di allargare il quadro al perpetratore e non soltanto alla vittima, focalizzando anche il maltrattante e valutare la possibilità di inserirlo in una qualche fase, a partire dall'emersione della violenza in qualunque forma, attraverso una denuncia o attraverso il ricorso ai centri antiviolenza, entro dei percorsi di supporto, i famosi centri di ascolto per uomini maltrattanti. A questo proposito, volevo conoscere la sua opinione e in quale fase, eventualmente, sarebbe ideale, secondo lei, pensare di prevedere questo tipo di percorso.

La seconda domanda è forse ancora più originale e verde più specificamente sulla violenza sessuale, quindi mi riferisco allo stupro o comunque alle molestie sessuali e riguarda un tema che a volte ricorre, quasi come una provocazione, e compare anche sui giornali come tale: cercare di arginare questo tipo di violenza attraverso la cosiddetta castrazione farmacologica, anche su base volontaria. Questa è innanzitutto una mia curiosità personale, in quanto sto approfondendo la questione, volevo sapere se, in base alla sua esperienza, questo tipo di approccio è adottato in altri Paesi e qual è, anche in questo caso la sua opinione al riguardo.

DI NICOLA. Mi ha posto due domande complesse. In merito alla prima, sui percorsi per gli uomini maltrattanti, io interrogo quotidianamente, da giudice delle indagini preliminari, degli uomini maltrattante che vengono immediatamente arrestati all'esito di una violenza e le posso dire per esperienza che, ad oggi, non mi è mai capitato un solo caso in cui, da parte dell'uomo che è stato trovato con la cinghia in mano, mentre frustava la moglie, quindi in flagranza di reato, vi sia stata ammissione di responsabilità. Questo tuttavia non è importante, perché a me non interessa l'ammissione di responsabilità, ma quello che più preoccupa – e lo consegno come dato di esperienza – è che viene attribuita sempre la responsabilità alla vittima, che sia la moglie, che sia il figlio che sia la donna, che ne è vittima. Io chiedo sempre quali sono queste responsabilità e l'atto violento viene sempre rappresentato come reazione ad un atto che per ciascuno di noi è di assoluta normalità. Mi viene risposto, ad esempio, che la moglie voleva lavorare oppure addirittura, nell'ultimo caso che mi è capitato, la motivazione era che la moglie voleva vedere il nipote di sette anni per far giocare i loro figli con lui. Queste – lo dico per esperienza – vengono ritenute delle vere espressioni di un esercizio di arbitrio da parte di una donna. Questi uomini maltrattanti con cui io ho a che fare quotidianamente la ritengono veramente una inaccettabile espressione di protervia.

Il percorso per gli uomini maltrattanti, quindi, deve tenere conto del fatto che parliamo di uomini che hanno una precisa identità culturale. Alla

loro interlocutrice, alla donna che hanno al loro fianco, chiunque questa sia, non si riconosce alcuna minimale libertà, nemmeno quella di vedere un nipote. È quindi veramente difficile individuare un percorso, che è necessario. È necessario che ci inventiamo qualsiasi cosa, che però parta dalla radice culturale che questi hanno della relazione proprietaria con una donna. Per questi uomini – infatti è una minoranza, grazie al cielo – non esiste una relazione paritaria, ma non è proprio prospettabile neanche in astratto, oltre che in concreto, quindi qualsiasi percorso assolutamente auspicabile deve tenere conto di questo dato.

Per quanto riguarda la questione della castrazione chimica o farmacologica, esistono Paesi, anche in Europa, che la adottano, con risultati che mi riprometto di approfondire, non essendo preparata su questo. Anche se non ho una conoscenza approfondita del tema, da quanto ho conosciuto e letto da quando si è iniziato a ragionare di questo in Italia, vi posso dire che i risultati non sono particolarmente brillanti.

La questione che però vorrei proporre a questa Commissione, che ha una particolare competenza in materia, è che nei reati di violenza sessuale noi partiamo – e lo ritengo un vero e proprio pregiudizio nei confronti degli uomini, questa volta – dall'assunto che gli uomini abbiano una sessualità incoercibile, che non riescono a controllare. Questo lo leggiamo anche in alcune sentenze e ordinanze, dove si scrive che l'atto violento che viene perpetrato, ad esempio, all'interno di un autobus da parte di un uomo nei confronti di una ragazzina con la minigonna nasce da un istinto immediato di desiderio di quella ragazzina, o donna perché ha determinate caratteristiche. Vi dico che non è così, non funziona così, o almeno quasi mai (quasi, perché di certezze nella vita non ne esistono e neanche nei fenomeni culturali e sociali). Non esiste associare la violenza sessuale al desiderio sessuale. Vi dico di più: nelle sentenze che io ho scritto o che ho letto, la violenza sessuale viene agita, manifestata e commessa da parte di uomini che raramente riescono ad avere l'erezione, di uomini che raramente, anzi quasi mai, hanno l'eiaculazione, tanto è vero che spesso si ritiene che non ci sia la prova della violenza proprio per questo motivo, perché non ci sono tracce di sperma. Ci sono, ad esempio, violenze sessuali che vengono esercitate nei confronti di donne molto anziane o di bambine. Ho potuto purtroppo, drammaticamente, conoscere episodi di violenza sessuale nei confronti di lattanti. Mi chiedo, allora, se veramente possiamo immaginare che, rispetto a questo tipo di vittime, si possa parlare di desiderio sessuale incompressibile.

Concludo la mia risposta dicendo che, appunto, tra l'altro specialmente quando si tratta di violenza di gruppo, si tratta di modalità proprietarie attraverso le quali uno o più uomini dimostrano, ad esempio al branco a cui appartengono, di avere accesso ad una virilità nei cui confronti non c'è limite, nei cui confronti non ci può essere argine e di fronte alla quale non c'è mai una donna, una persona in carne ed ossa, ma c'è un oggetto. Rispetto ad un oggetto, quindi, non è necessario che si provi desiderio, ma è bene che si provi esclusivamente un istinto di possesso e di esercizio di potere. A questo serve la violenza sessuale. Ve lo dico esclu-

sivamente sulla base della mia esperienza di giudice. Ritengo che, in relazione a questa modalità, sarebbe comodo ed utile, oltretutto semplice, se riuscissimo a risolvere la violenza nei confronti delle donne sotto il profilo sessuale attraverso un medicinale. Io prescindendo dalle questioni inerenti all'articolo 32 della Costituzione, lasciamole da una parte perché ora non interessano.

In relazione alla conoscenza del fenomeno della violenza, vi dico che purtroppo il tema è culturale e proprietario. Quando affronteremo questo aspetto, riusciremo a risolverlo.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signora Presidente, secondo la mia esperienza – vorrei capire se anche la dottoressa Di Nicola la vede allo stesso modo – la dipendenza economica è un terreno utile per la violenza. Il diritto di famiglia italiano, in contrasto o diversamente dal diritto di famiglia della Germania o dell'Austria, non tutela in nessun modo la donna casalinga che non ha un proprio reddito. In Germania, ad esempio, se il marito decide di non dare più i soldi alla moglie, quest'ultima, in costanza di matrimonio, ha la possibilità di rivolgersi a un giudice e questo, entro un brevissimo lasso di tempo, può assumere delle decisioni che riguardano il datore di lavoro o anche la vendita della macchina. Il criterio è che, se la donna non ha un reddito proprio, tre settimi del reddito del marito spettano a lei; se il marito non le dà questi soldi volontariamente, la donna, in costanza di matrimonio, può rivolgersi a un giudice. Se la donna lavora *part time*, allora sono i tre settimi della differenza di reddito. Da noi invece, nella famiglia intatta, il legislatore non si intromette e lascia il potere al coniuge più forte, che nella maggior parte dei casi è l'uomo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle forze fisiche. L'Italia ha il 45 per cento di donne casalinghe, una percentuale molto più alta rispetto alla Germania, all'Austria o agli altri Paesi del Nord Europa. Io ritengo che questo sia un grande problema nel nostro ordinamento giuridico.

DI NICOLA. Mi scusi, senatrice Unterberger, non ho capito se fa riferimento al caso della costanza di matrimonio o alla separazione.

UNTERBERGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). In fase di separazione tutto dipende dal tempo entro il quale si riceve udienza davanti al presidente del tribunale. Ma, in costanza di matrimonio, spesso le donne vengono e mi dicono che, a seguito di un litigio, il marito non dà più loro i soldi; mi chiedono allora cosa possono fare. Io, come avvocato, posso soltanto dire loro che per i figli si può provare ad intervenire *ex* articolo 148 del codice civile, mentre per la donna non c'è nessun'altra possibilità se non quella di separarsi. Questo non lo trovo giusto; è una mancanza di tutela delle donne.

DI NICOLA. Questa di cui lei parla è proprio la violenza economica, che si verifica in moltissimi casi; addirittura vengono dati 10 euro per la

gestione di una giornata in una famiglia con quattro figli. Questa violenza economica, che rientra perfettamente nell'ambito dei reati di maltrattamenti in famiglia, purtroppo non viene quasi mai denunciata, cioè viene ritenuta una normale e ordinaria modalità di relazione. Lei ha ragione da questo punto di vista, nel senso che non c'è uno strumento, se non quello della denuncia o della separazione. In relazione poi alla fase di separazione, però, il giudice civile deve tenere conto delle condizioni economiche; ma questo è tutto un altro profilo. Su questo aspetto lei ha ragione; bisognerebbe incentivare le donne a denunciare questo tipo di comportamenti, perché sono reati.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere un'ultima cosa. Noi avevamo inizialmente deciso, come Commissione, di non intervenire sugli atti in corso; però il codice rosso è un po' troppo rilevante per noi e per la nostra attività, quindi ce ne stiamo occupando. Stiamo cercando sostanzialmente di capire se riusciamo a trovare come Commissione, lavorando in maniera trasversale, un minimo comune denominatore, che non è proprio semplicissimo. Due cose ci sono state suggerite nel corso delle audizioni di altri suoi colleghi: inserire la fattispecie della flagranza differita (48 ore) e procedere all'arresto per la violazione delle misure di protezione (aumentando i limiti edittali o prevedendo un'eccezione indipendentemente dai limiti edittali). Queste due modifiche sono abbastanza condivise dalla Commissione; vediamo se la ministra Bongiorno aprirà a possibili modifiche.

Su un altro aspetto abbiamo invece posizioni abbastanza diverse in Commissione: mi riferisco alla storia dei tre giorni e all'opportunità di mantenere tale limite sostanzialmente come perentorio. In questo caso esprimo la mia opinione, che però non è condivisa da tutta la Commissione e in modo particolare dalle forze di maggioranza. Ho ascoltato molte perplessità, avanzate soprattutto dai centri antiviolenza, ma anche da alcuni suoi colleghi, sul rischio di compromettere seriamente, con un ascolto così ravvicinato in più momenti, non solo le indagini, ma la credibilità stessa della vittima, che potrebbe cambiare versione o andare in difficoltà, e anche la sua sicurezza. Se avessi ascoltato soltanto i pm (non lo dico per disistima nei loro confronti), si sarebbe trattato solo di una voce, relativa peraltro al fatto che essi vanno in difficoltà. Peraltro ci sono state anche le osservazioni del CSM, secondo me significative, che hanno messo in guardia rispetto alla specializzazione dei magistrati, che rischia di essere compromessa, perché, se si chiedono ascolti così ravvicinati, ci andrà il magistrato di turno, che potrebbe non essere specializzato. Poi chiedono ovviamente maggiore discrezionalità, e questo un po' si può capire. Ma a questa voce si aggiunge quella dei centri antiviolenza e di tante avvocatesse, che hanno esperienza su questo terreno. Vorrei chiedere a lei, che ha un ruolo particolare da gip, un parere sull'opportunità di tale proposta in relazione all'efficacia delle indagini; io personalmente avrei proposto alla Commissione di provare semmai a mantenere il termine dei tre giorni, ma non come perentorio, bensì come obiettivo da perseguire, aprendo un po' di più e mettendo in maniera più esplicita la tutela della vittima

e la tutela dell'efficacia delle indagini. È importante non compromettere le indagini, non esporre la vittima e salvaguardare la specializzazione dei magistrati, che è fondamentale.

DI NICOLA. Signora Presidente, ribadendo che questa per me è un'opportunità importante di ragionare con voi, sull'arresto le dico incondizionatamente «sì».

La questione dei tre giorni pone il tema di cui vi parlavo prima: la gran parte dei reati che ci vengono denunciati sono reati di violenza. Ma stiamo parlando della punta dell'*iceberg*; per cui, se noi apriamo e riusciamo a fare seriamente il nostro lavoro, scopriremo che ci sono territori in cui i pubblici ministeri, i capi degli uffici e i procuratori della Repubblica sono talmente bravi che le notizie di reato e le denunce sono aumentate del 50-60 per cento e ora non sanno più come gestirle. Perché vi dico questo? Perché obiettivamente si pone un problema di competenza e di tutela della vittima. Questi sono i due corni del tema che lei ha posto e che esistono in concreto. Ad oggi le donne che denunciano violenza – lo dico per esperienza – è raro che vengano sentite direttamente dai pubblici ministeri (o dai pubblici ministeri specializzati), perché sono troppe. Soltanto nei casi veramente più gravi la donna vittima di violenza arriva davanti al tavolo di un pubblico ministero; questa è la prima cosa che dovete sapere. Ci arriva in un tempo ridotto, ma mai nei tre giorni. Quindi sono favorevole a individuare la necessità che la vittima venga sentita, però è necessario che si ampli tale termine, anche di poco, o che si consenta la modalità che lei proponeva dei tre giorni come obiettivo di massima e non come termine perentorio. Dall'altra parte, che il pubblico ministero possa delegare. Ve lo dico proprio per vivere negli uffici giudiziari; i pubblici ministeri, anche quelli che fanno parte e si occupano solo di questi reati, non ce la fanno materialmente. Quindi che essi possano delegare a soggetti specializzati. Allora se lo faccio io, pubblico ministero, o delego alla polizia giudiziaria, non è detto che essa abbia la competenza di cui parlavamo all'inizio.

Più ancora, e arriviamo al secondo corno, la questione della valutazione del rischio; abbiamo cioè bisogno di pubblici ministeri o di soggetti da essi delegati che siano in grado di capire nel parlare con la vittima, che nei tre o sette giorni comunque ridimensionerà perché dopo che è avvenuto il fatto inizia a ragionare, pensando a dove andrà, dove manderà a scuola i figli, se la suocera continuerà a darle il sostegno degli accompagnamenti a scuola e a come farà per una serie di questioni. Allora andrà davanti ad un pubblico ministero dicendo che ha denunciato perché è stato un momento e che non era accaduto prima. Otteniamo allora l'effetto opposto. Quindi c'è l'esigenza di ottenere un immediato ascolto da parte di una persona competente che sia preferibilmente autorità giudiziaria o da essa delegata.

PRESIDENTE. Chi sono i delegati?

DI NICOLA. Solo la polizia giudiziaria. Inoltre l'ascolto deve avvenire con tutela della persona offesa e dei suoi figli. Questo è decisivo perché se noi non permettiamo alla persona che sta denunciando nei tre, sette giorni, decidete voi quando, di avere la sicurezza che né lei, né i suoi figli potranno avere o avranno delle conseguenze da quella denuncia, noi avremo adottato una norma fondamentale per il nostro sistema, ma del tutto inefficace e inutile, che mette anzi a rischio la tutela.

Concludo dicendo che qualsiasi norma voi prevediate o ipotizzate, v'invito a calarla in un contesto di omertà e di isolamento di chi denuncia. È come se lei, Presidente, immaginasse una qualsiasi norma che viene prevista per il fenomeno mafioso. È la stessa cosa perché tutto il contesto farà sì che quella donna ritratti la denuncia. Questo dovete saperlo. Per questo c'è l'utilità del tempo rapido, ma c'è l'utilità della tutela della vittima e dei suoi figli. Quando avrete fatto questo, ce la farete e sarà veramente importante.

PRESIDENTE. Ringrazio il giudice Di Nicola e dichiaro conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno, alla dottoressa Stefania Giovanna Cagliostro, prefetto e al dottor Gianfranco Di Modugno, ispettore superiore di Polizia penitenziaria, è stato conferito l'incarico, a titolo gratuito, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conformemente alle indicazioni formulate nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 26 giugno 2019.

Propongo di proseguire i lavori in seduta segreta, al fine di acquisire e citare per esteso, così come stabilito all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza, l'acquisizione di atti giudiziari.

La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta dalle ore 12,15).

(omissis)

(I lavori riprendono in seduta pubblica alle ore 12,20).

PRESIDENTE. Dichiaro conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

